Rep CO/2020/415 del 15/04/2020

CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PREMESSO CHE

Il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con provvedimento n. 10 del 10.04.2020, ai sensi dell'art 10, comma 7, della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 e s.m.i., ha nominato Direttore Amministrativo il Dott. Antonio Lorenzo Spano, il quale ha prodotto, in data 15.04.2020, formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Dott. Giovanni Maria Soro, nato a Sassari, il 04.09.1970, domiciliato per la carica in Sassari, Viale San Pietro, n. 10

E

Il Dott. Antonio Lorenzo Spano, nato a Sassari il 23.05.1978, residente in Sassari Via Giorgio Asproni, n.10, che accetta l'incarico conferitogli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Dott. Antonio Lorenzo Spano si impegna a svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo stabilite dal D.Lgs 502/1992 e s.m.i. nonché quelle di cui alla L.R. n. 10/2006 e s.m.i., prestando la propria opera a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Art. 2

Il Direttore Amministrativo, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, risponde al Commissario Straordinario.

Art. 3

Il Direttore Amministrativo deve mantenere il segreto e non può, quindi, dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne un danno per l'Azienda o per la Regione Sardegna, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi. Diversamente il Commissario Straordinario ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario.

Art. 4

Il compenso annuo, al lordo di oneri e ritenute di legge, da corrispondersi al Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, a carico del proprio bilancio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, verrà determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 così come modificato dal D.P.C.M. 319/2001, nella misura dell'80% della retribuzione prevista per i Direttori Generali dalla D.G.R. n. 51/1 del 23.09.2016 ed è pari a Euro 144.000,00. (centoquarantaquattromila euro/00).

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda sanitaria ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di pari ammontare. Con riferimento alla misura del predetto compenso, si stabilisce inoltre, che il medesimo subirà un automatico adeguamento in *melius*, qualora, medio tempore, dovessero sopravvenire disposizioni di legge recanti, in qualsiasi misura, modifiche migliorative al trattamento economico complessivo spettante ai direttori amministrativi delle Aziende sanitarie. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'azienda nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del SSN.

Art. 5

Il compenso di cui al primo comma dell'art. 4 può essere integrato da una quota annua della misura massima del 20% del medesimo.

La corresponsione di tale quota è subordinata a quanto previsto a livello regionale per il Commissario in termini di obiettivi e da una loro verifica da effettuarsi mediante apposita relazione.

Art. 6

Il rapporto di lavoro è regolamentato dal presente contratto ed avrà durata pari alla durata dell'incarico del Commissario Straordinario, salvo rinnovo; esso si configura come rapporto di lavoro autonomo, al quale, per quanto qui non specificatamente previsto, si applicano, per le parti di interesse, le disposizioni del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., del DPCM n. 502/1995, le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché le norme regionali. In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Amministrativo è obbligato a darne preavviso almeno 15 giorni prima al Commissario Straordinario con lettera raccomandata/Pec; in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Direttore avrebbe dovuto percepire.

Art. 7

In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo che si protragga oltre sei mesi, il Commissario Straordinario provvede alla sua sostituzione.

Il contratto è risolto, con contestuale decadenza dall'incarico quando:

1. viene meno il rapporto fiduciario tra Commissario Straordinario e Direttore Amministrativo;
2. l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, per esigenze funzionali, viene rideterminato mediante la soppressione delle attuali aziende sanitarie regionali e la contestuale creazione di nuovi soggetti giuridici.

Quando ricorrono gravi motivi, il Direttore Amministrativo può, con provvedimento motivato e previa contestazione formale d'addebito e successiva verifica in contradditorio, essere sospeso o dichiarato decaduto dal Commissario Straordinario, con conseguente risoluzione del contratto. In caso di sostituzione del Commissario Straordinario, il Direttore Amministrativo cessa dall'incarico entro 60 giorni dalla

data di nomina del nuovo Direttore Generale, ferma restando la possibile riconferma. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Amministrativo nei casi di cessazione dell'incarico per dimissioni, decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per sostituzione del Commissario Straordinario.

Art. 8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore Amministrativo per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero, infine, nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Art. 9

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Sassari

Art. 10

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art 5 del DPR n. 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Dott. Antonio Lorenzo Spano

Sassari lì 15/04/2020

Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Maria Soro

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Lorenzo Spano

Si intendono specificamente approvati e sottoscritti ai sensi dell'art. 1341 del codice civile gli artt. 3, 6, 7 e 9 del presente contratto.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Lorenzo Spano

Luogo e data
SASSARI 15/04/2020